

Lazio

L.R. 10-8-2016 n. 12

Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione.

Pubblicata nel B.U. Lazio 11 agosto 2016, n. 64, supplemento n. 2.

Art. 15 *Disposizioni in materia di documento unico di regolarità contributiva - DURC - nonché di lavoratori autonomi titolari di partita IVA. Modifiche a disposizioni legislative relative alla concessione di agevolazioni alle imprese.*

1. All'[articolo 57 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27](#) (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 "[art. 11, L.R. 20 novembre 2001, n. 25](#)") sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica le parole: "l'accesso delle imprese ai finanziamenti" sono sostituite dalle seguenti: "la concessione delle agevolazioni alle imprese";

b) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "La Regione subordina la concessione alle imprese di agevolazioni previste dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale all'integrale applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali di settore nonché al rispetto della normativa vigente in materia di regolarità contributiva, assicurativa e di diritto al lavoro dei disabili.";

c) al secondo periodo del comma 1 la parola: "attivino" è sostituita dalle seguenti: "portino a termine".

2. All'[articolo 4 della legge regionale 18 settembre 2007, n. 16](#) (Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare) sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica le parole: "accedere ai finanziamenti" sono sostituite dalle seguenti: "la concessione delle agevolazioni";

b) l'alinea del comma 1 è sostituita dalla seguente: "La concessione ai datori di lavoro, imprenditori e non, di agevolazioni previste dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale, anche in attuazione di quanto previsto dall'[articolo 57 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27](#) (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 "[art. 11, L.R. 20 novembre 2001, n. 25](#)"), è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:";

c) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"c) rispetto della normativa in materia di regolarità contributiva e assicurativa, nonché di diritto al lavoro dei disabili;".

3. Nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa europea e statale in materia, tutte le disposizioni contenute nelle vigenti leggi regionali che prevedono la concessione di contributi, benefici o utilità comunque denominati, finanziati con risorse regionali e fondi europei e finalizzate allo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese si intendono estese anche ai

lavoratori autonomi titolari di partita IVA, anche in associazione tra loro, di cui al libro quinto, titolo III, del codice civile.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.